



# **COMUNE DI MONTERIGGIONI**

PROVINCIA DI SIENA

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PRODOTTI E TIPI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE INTERDETTE ALL'INTERNO DEL CASTELLO DI MONTERIGGIONI ed ABBADIA ISOLA**

*Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 10 marzo 2003  
Delibera Consiglio Comunale n. 71 del 29 novembre 2012*

## **Art. 1 – Natura e validità del provvedimento**

1. Le presenti norme, in attuazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del Regolamento della Regione Toscana 25 luglio 1999, n. 4, di attuazione della L.R. 17 maggio 1999, n. 28, individuano i prodotti la cui vendita è interdetta:
  - a) all'interno delle mura del Castello di Monteriggioni
  - b) all'interno del centro abitato di Abbadia Isola (limitatamente all'area compresa dalla p.ta antistante la Chiesa alla zona denominata Garfonda)
2. I divieti di vendita di cui alle presenti disposizioni concernono anche la sola esposizione al pubblico.
3. Le presenti disposizioni sostituiscono le precedenti deliberazioni in materia

## **Art. 2 – Attività interdette all'interno del Castello di Monteriggioni e di Abbadia Isola**

1. Dall'entrata in vigore del presente provvedimento all'interno delle mura storiche del Castello di Monteriggioni è interdetta la vendita di prodotti che non appartengano alle seguenti categorie, qualora gli stessi prodotti costituiscano la parte prevalente delle merci in vendita:
  - a) alimentari tipici toscani, vale a dire di tassativa e comprovata provenienza da produttori aventi sede, almeno secondaria, in Toscana;
  - b) pasticceria, dolciumi, gelateria, sorbetteria e simili;
  - c) guide, cartoline, piante, stampe, calendari artistici
  - d) articoli ricordo o religiosi e simili;
  - e) bigiotteria e chincaglieria;
  - f) libri, audiovisivi, materiale fotografico e simili relativi alla Toscana in genere;
  - g) prodotti di artigianato in legno, ceramica, ferro, cuoio ed altri materiali;
  - h) articoli di antiquariato;
  - i) oreficeria ed orologeria;
  - j) armi finte, stendardi, stemmi, gonfalon, utensili e simili ed altri articoli ad imitazione di originali medioevali
2. In ogni caso sono vietati:
  - a) L'apertura o il trasferimento da altra parte del comune o la trasformazione di attività esistenti in self-service o fast-food di qualsiasi tipo, sia come attività commerciale sia come pubblico esercizio di somministrazione;
  - b) La vendita di prodotti che possano offendere, per il richiamo alla discriminazione, al razzismo, per offesa alle religioni o per il contenuto di volgarità, compresi i prodotti di pornografia (video, stampa) o i prodotti, anche alimentari, con riferimenti sessuali volgari;

## **Art.3 – Applicazione del divieto e sanzioni**

1. I divieti di vendita di cui alla presente deliberazione sono sanzionati, con il pagamento della somma da Euro 154,00 a Euro 929,00, con la procedura di cui alla legge n. 689/81.